



COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013
13	
Data	
11.10.2013	

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemilatredici** addi **undici** del mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - SALVATORE Giovanni	Assente
2 - TURDO' Elisabetta	Presente	9 - DI IULIO Paolo	Assente
3 - MASTRAGOSTINO Alberto	Presente	10 - MONTANO Emilio	Presente
4 - D'ALO' Valentino	Presente	11 - MOLINO Germano	Assente
5 - GRECO Robertino	Presente	12 - CALVITTI Luigi	Assente
6 - MASTRANGELO Antonio	Presente		
7 - DELGESSO Leo	Assente		

Totale presenti **7**

Totale assenti **5**

Si dà atto, altresì, che sono presenti alla seduta i seguenti componenti della Giunta Comunale:

	P	A		P	A
1 - MASTRANGELO Biondo	X		3 - GIZZI Valentino		X
2 - SPATOCCO Aurelia		X	4 - ROSSI Pierluigi	X	

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Valeria BARALDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco procede a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al 7° punto all'o.d.g. all'Assemblea

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 26.04.2012 n. 44;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del citato D. Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolarmente in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti al presente provvedimento";

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a) Al comma 6, che l'aliquota base, pari al 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

b) Al comma 7, che l'aliquota ridotta al 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) Il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

d) Il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi titolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.05.2012 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 11.10.2013, esecutivo;

DATO ATTO CHE, presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011:

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo

familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, infatti, prevede, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e che i relativi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che quest'ultima avvenga entro il 30 novembre;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, si procede alla votazione

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n.1 (MONTANO), astenuti n. 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, così come di seguito riportato:

- **0,50 per cento** applicando la detrazione di € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di € 600,00:

- a. abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
- b. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c. abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di divorzio o separazione.

- 0,50 per cento:

- a. unità immobiliari comprese le pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (solo detrazione € 200,00);
- b. l'unità immobiliare comprese le pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata

- 0,80 per cento (aliquota ordinaria) si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

DI PROCEDERE, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 6 -CONTRARI: 1 (MONTANO) -ASTENUTI: 0

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv.Valeria BARALDI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 25.10.2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Aldo CALVITTI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25.10.2013 al 09.11.2013 ed è divenuta **ESECUTIVA** il 11.10.2013:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 25/10/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Aldo CALVITTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 25/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.Valeria BARALDI